

**PIOTR SKONIECZNY OP\***

Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia

e-mail: piotr.skonieczny@upjp2.edu.pl

ORCID 0000-0002-6407-715X

## **VERSO UN DIRITTO PENALE DEI RELIGIOSI? LA VITA CONSACRATA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL LIBRO VI CIC DI PAPA FRANCESCO DEL 2021. PARTE I: CONSIDERAZIONI GENERALI**

**Contenuto:** Introduzione. – I. Le fonti di diritto penale delle persone consacrate. –

I.1. La legge penale e il diritto proprio degli Istituti di vita consacrata. – I.2. La legge penale riformata da Papa Francesco in relazione alla vita consacrata. – I.2.1. L'iter legislativo e il diritto dei religiosi. – I.2.2. Analisi delle modifiche del diritto penale riformato da Papa Francesco dal punto di vista della vita consacrata. – I.2.2.1. Nulla di nuovo per quanto riguarda i religiosi nella riforma del 2021. – I.2.2.2. Un cambio epocale: il can. 1398, § 2 CIC/21 e “le persone consacrate” – I.2.2.3. Confronto con la normativa del Codice pio-benedettino in materia di religiosi: il mantenimento della tecnica legislativa già applicata nel Codice del 1983. – I.2.3. Il sistema del doppio binario relativamente alla responsabilità dei religiosi. – I.3. Il precetto penale – il precetto formale. – II. La persona consacrata come autore del delitto canonico. – II.1. La persona consacrata come autore di un cosiddetto delitto comune. – II.2. L'appartenenza allo stato di persone consacrate come circostanza aggravante della responsabilità penale II.2.1. Analogia con l'appartenenza allo stato clericale. – II.2.2. Interpretazione letterale, sistematica e storica dell’“*auctoritas*” nel can. 1326, § 1, n. 2 CIC/21: “*auctoritas*” – “*potestas*”. – II.2.3. “*Auctoritas*” – “*dig-nitas*”. – II.3. La persona consacrata come autore di un cosiddetto delitto proprio II.3.1. – Delitti propri dei religiosi previsti esplicitamente. – II.3.2. Delitto proprio delle persone consacrate previsto esplicitamente e una critica del can. 1398, § 2 CIC/21. – II.3.3. Delitti propri dei religiosi previsti implicitamente. – III. La dimissione dall’Istituto di vita consacrata come pena? – III.1. Il punto di partenza: i dubbi espressi durante la vigenza del CIC/83. – III.2. L’analisi della dimissione dall’Istituto

---

\* **Piotr Skonieczny OP**, prof. dr hab., Katedra Norm Ogólnych i Teorii Prawa, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

di vita consacrata come pena espiatoria nei sensi dei cann. 1336, § 4, n. 4°, e 1338, § 1 CIC/21. – III.3. L'analisi della dimissione dall'Istituto di vita consacrata come pena espiatoria nei sensi dei cann. 1312, § 2 e 1336, § 1 CIC/21. – Prime conclusioni.

## Introduzione

Alla luce della recente riforma del diritto penale canonico, voluta da papa Francesco, si potrebbe ricostruire il concetto di diritto penale delle persone consacrate, necessariamente in termini molto generali, senza trascurare le questioni problematiche<sup>1</sup>. Questi articoli sono dedicati all'analisi della disciplina nella vita religiosa dal punto di vista penale<sup>2</sup>. Le considerazioni generali sono focalizzate alle problematiche concernenti: 1. le fonti del diritto penale delle persone consacrate; 2. la persona consacrata come autore del delitto canonico; 3. le pene e le sanzioni disciplinari, in modo particolare la dimissione dall'Istituto di vita consacrata. D'altra parte, i temi specifici della seconda parte sono dedicati alla tutela penale della vita consacrata, in particolare dei tre consigli evangelici – castità, povertà e obbedienza – e della vita comunitaria.

### I. Le fonti di diritto penale delle persone consacrate

#### I.1. La legge penale e il diritto proprio degli Istituti di vita consacrata

Le fonti del diritto penale delle persone consacrate comprendono la legge penale e il precetto penale (cfr. cann. 1313–1319, can. 1321, § 2 CIC/21<sup>3</sup>). Tale legge penale è, ovviamente, la legge universale della Chiesa, a questo proposito riformata nel 2021 da Papa Francesco,

---

<sup>1</sup> Gli articoli presentati sono una versione estesa della relazione dell'Autore al convegno "1983-2023 - 40 anni del Codice di Diritto Canonico. Innovazioni sul diritto della vita consacrata", tenutosi presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, *Angelicum*, Roma, il 19 aprile 2024.

<sup>2</sup> Un secondo articolo, contenente la "parte speciale" del diritto penale delle persone consacrate, uscirà nel prossimo numero.

<sup>3</sup> La sigla CIC/21 sta per Codice di Diritto Canonico del 1983, dopo la riforma voluta da Papa Francesco con la lettera apostolica *motu proprio Pascite gregem Dei*, del 23 maggio 2021; cfr. FRANCISCUS PP., *Constitutio apostolica Pascite gregem Dei*

come discusso di seguito. Tuttavia, tale legge penale per le persone consacrate può anche essere il diritto proprio con disposizioni penali in conformità ai cann. 135, § 2, 596 CIC/83 e 1315–1318 CIC/21. A questo proposito, la riforma del Libro VI CIC/21 da parte di Papa Francesco non ha apportato alcuna modifica.

A margine, vale la pena notare che il Codice del 1983 prevede che le costituzioni dell'Istituto in questione regolino la disciplina dei membri (cfr. can. 587, § 1 CIC/83). Eppure, dopo il Concilio Vaticano II, quando San Paolo VI ordinò l'aggiornamento delle costituzioni degli Istituti di vita consacrata con la Lettera Apostolica *motu proprio Ecclesiae Sanctae*, del 6 agosto 1966<sup>4</sup>, la parte disciplinare è stata generalmente abbandonata dal diritto proprio, ad esempio in quello domenicano<sup>5</sup>. I cambiamenti della legge universale della Chiesa in questo campo possono fungere da stimolo per cambiamenti corrispondenti anche nei diritti propri degli Istituti di vita consacrata.

## I.2. La legge penale riformata da Papa Francesco in relazione alla vita consacrata

### I.2.1. L'iter legislativo e il diritto dei religiosi

Durante il pontificato di Papa Francesco, i codici della Chiesa – latino e orientale – sono stati modificati due volte in maniera significativa: in materia di processi matrimoniali nel 2015<sup>6</sup> e in materia di diritto

---

qua Liber VI Codicis iuris canonici reformatur (23.05.2021), Acta Apostolicae Sedis [d'ora in poi: AAS] 113(2021), pp. 534–537; Liber VI, 537–555.

<sup>4</sup> Cfr. PAULUS PP. VI, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae *Ecclesiae Sanctae* Normae ad quaedam exsequenda SS. Concilii Vaticani II decreta statuuntur (6.08.1966), AAS 58(1966), pp. 757–787, II.

<sup>5</sup> Cfr. CAPITULUM GENERALE O.P., *Liber Constitutionum et Ordinationum fratrum ordinis praedicatorum*, 1969 - [d'ora in poi: LCO].

<sup>6</sup> Cfr. FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Mitis Iudex Dominus Iesus* quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur (15.08.2015), AAS 107(2015), pp. 958–970; FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Mitis et misericors Iesus* quibus canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur (15.08.2015), AAS 107(2015), pp. 946–957.

penale nel 2021 e nel 2023. La riforma del diritto penale ci riguarda in relazione al diritto dei religiosi.

Questi cambiamenti fondamentali sono stati accompagnati da altre riforme, come, soprattutto, le nuove norme sui *delicta reservata* dell'allora Congregazione per la Dottrina della Fede dell'11 ottobre 2021<sup>7</sup>; il *motu proprio Recognitum Librum VI* di Papa Francesco del 26 aprile 2022 circa la modifica del can. 695 CIC, dovuta dall'entrata in vigore del Libro VI modificato<sup>8</sup>; e la riforma delle disposizioni del *motu proprio Vos estis lux mundi* del 25 marzo 2023<sup>9</sup>. Come si può notare, il cambiamento del diritto penale canonico da parte di Papa Francesco è stato un processo che si è concluso con la riforma del Codice orientale tramite il *motu proprio Vocare peccatores*, del 20 marzo 2023<sup>10</sup>, ma basato su un cambiamento fondamentale e su modello del diritto latino. Pertanto, data l'importanza della riforma del diritto penale latino anche per le modifiche del diritto orientale, ci limiteremo a un'analisi dettagliata del solo Libro VI CIC/21.

---

<sup>7</sup> Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis (11.10.2021), L'Osservatore Romano [d'ora in poi: OR], del 7.12.2021, p. 6, AAS 114(2022), pp. 113–122 [d'ora in poi: SST/21].

<sup>8</sup> Cfr. FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Recognitum Librum VI* quibus can. 695, § 1, Codicis Iuris Canonici immutatur (26.04.2022), OR, del 26.04.2022, p. 7; AAS 114(2022), pp. 551–552.

<sup>9</sup> Cfr. FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Vos estis lux mundi* (25.03.2023), OR 163(2023) del 25.03.2023, pp. 8–10 (versione italiana), poi pubblicata negli AAS 115(2023), pp. 394–404 (versione latina). Sembra che il testo vigente sia quello che è stato pubblicato per la prima volta in italiano sull'OR e non la sua traduzione latina negli AAS. Infatti, il legislatore ecclesiastico ha stabilito chiaramente che il testo italiano doveva essere pubblicato negli AAS e non la sua traduzione latina: “Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 30 aprile 2023, e che venga poi pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis*” (*ivi*, p. 10). La confusione nella promulgazione di questa legge ha un impatto negativo sul livello legislativo.

<sup>10</sup> Cfr. FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Vocare peccatores* quibus nonnulli canones tituli XXVII et canon 1152 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium immutantur (20.03.2023), OR, del 5.04.2023, pp. 10–11, AAS 115(2023), pp. 383–393.

Già da una breve e necessariamente superficiale analisi dell'*iter* legislativo della riforma del diritto penale canonico voluta da Papa Francesco, è possibile trarre una prima preoccupante conclusione.

È evidente che il già citato *motu proprio* di Papa Francesco *Recognitum Librum VI* del 26 aprile 2022 sia soggetto a una certa svista o addirittura a un errore legislativo. Infatti, il legislatore ecclesiastico ha “dimenticato” o, cosa ancora peggiore, non ha voluto ricordare i riferimenti al Libro VI in altri canoni del Codice latino. Di conseguenza, non si è provveduto ad armonizzare le disposizioni dell'intero Codice latino in relazione alla riforma del Libro VI dello stesso. Questa armonizzazione era particolarmente necessaria per il diritto dei religiosi, che prevede un diritto disciplinare per i religiosi parallelo a quello penale. Questi legami sono tanto più forti in quanto anche le disposizioni della Parte III del Libro II CIC/83 fanno riferimento a singole disposizioni del Libro VI del Codice latino. A questa confusione e quindi incertezza giuridica ha posto rimedio l'intervento legislativo di Papa Francesco con il *motu proprio Recognitum Librum VI* del 26 aprile 2022. Tuttavia, si può concludere che la disciplina riguardante la vita religiosa o consacrata in generale non era una delle priorità della riforma del diritto penale del legislatore ecclesiastico, dal momento che tale riferimento nel diritto dei religiosi non è stato preso in considerazione nella stessa riforma del diritto penale.

Tuttavia, sembra insufficiente basare questa affermazione solo sull'intervento del 2022 con il *Recognitum Librum VI*. È quindi necessario analizzare le recenti modifiche al Libro VI dopo la riforma del 2021 di Papa Francesco dal punto di vista della vita consacrata per poter verificare o falsificare questa ipotesi iniziale.

#### I.2.2. Analisi delle modifiche del diritto penale riformato da Papa Francesco dal punto di vista della vita consacrata

##### I.2.2.1. Nulla di nuovo per quanto riguarda i religiosi nella riforma del 2021

I religiosi (*religiosi*) sono disciplinati direttamente dal rinnovato Libro VI del Codice latino nei seguenti canoni:

1. can. 1320 CIC/21, che non è stato modificato durante la riforma di papa Francesco e che riguarda la giurisdizione congiunta dell'Ordinario del luogo nei casi penali dei religiosi;
2. il nuovo can. 1336, § 3, n. 7° CIC/21, che stabilisce la pena espiatoria con la quale si può proibire il portare l'abito religioso;
3. can. 1337, § 1 CIC/21, che non è stato modificato durante la riforma di papa Francesco e che si riferisce direttamente all'eventuale applicazione ai religiosi della pena espiatoria della proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio;
4. can. 1370, § 3 CIC/21 che era già presente nel Codice di Giovanni Paolo II, che stabilisce il delitto dell'attentato al religioso, ovvero la violenza fisica contro un religioso per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero;
5. can. 1393, § 1 CIC/21 (il vecchio can. 1392 CIC/83), che disciplina il delitto della mercatura illegale da parte dei religiosi;
6. can. 1393, § 2 CIC/21 che introduce un nuovo delitto *in re oeconomica*, ossia contro il VII precetto del Decalogo, e che pertanto va ad aggiungersi alla lista dei delitti canonici già previsti dal sistema penale latino, riguardanti le violazioni dei doveri in materia economica da parte dei religiosi;
7. can. 1394, § 2 CIC/21 che conserva il delitto dell'attentato matrimonio da parte dei religiosi.

*1.2.2.2. Un cambio epocale: il can. 1398, § 2 CIC/21 e "le persone consacrate"*

Con il can. 1398, § 2 del Codice latino rinnovato nel 2021, vengono introdotti due nuovi delitti che possono essere commessi non soltanto dai religiosi, tradizionalmente presenti nella legislazione penale canonica, ma anche dagli altri "membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica" (*sodalis instituti vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae*) che d'ora in poi chiameremo "le persone consacrate".

Si tratta dei delitti, di cui al § 1 del can. 1398 del Codice rinnovato nel 2021, ossia del delitto *contra sextum* con i minori o con le persone che "abituamente hanno un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela" (n. 1°); dell'induzione di dette

persone ad atti pornografici da parte delle summenzionate persone consacrate (n. 2°) e della loro pedopornografia (n. 3°). Lo stesso § 2 del can. 1398 CIC/21 rimanda al can. 1395, § 3, in cui si stabiliscono i delitti *contra sextum* commessi dalle persone consacrate con pressione (ossia con violenza o molestie sessuali, ovvero minacce o abuso di autorità).

Vale la pena di ricordare che, secondo il Codice del 1917, una religiosa o un religioso, se non un chierico, non poteva essere autore di un delitto *contra VI* con minori o commesso con violenza (cfr. can. 2358 e can. 2359, §§ 1 e 2 CIC/17). A questo proposito, il canone 1398, § 2 CIC/21, introdotto da Papa Francesco, rappresenta un passo storico.

*1.2.2.3. Confronto con la normativa del Codice pio-benedettino in materia di religiosi: il mantenimento della tecnica legislativa già applicata nel Codice del 1983*

A questo punto, è opportuno analizzare le disposizioni del primo Codice della Chiesa dal punto di vista del diritto dei religiosi, dato che all'epoca non erano ancora note altre forme di vita consacrata. Certamente, il numero di delitti disciplinati che riguardavano la cosiddetta materia religiosa era in numero maggiore e più dettagliato. Infatti, il legislatore del 1917 ha disciplinato altri 13 delitti specifici. In effetti, il Codice del 1917 prevedeva<sup>11</sup>:

- 1 delitto contro la clausura religiosa (cfr. can. 2342 CIC/17);
- 1 delitto contro la libertà di scelta dello stato religioso (cfr. can. 2352 CIC/17);
- 1 delitto di falsità commesso da religiosi (cfr. can. 2360 § 2 CIC/17, *pars secunda*);
- 4 delitti contro i doveri dello stato religioso (cfr. can. 2385, can. 2386, can. 2387 e can. 2389 CIC/17) e
- 6 delitti di abuso dell'autorità ecclesiastica in materia religiosa (cfr. can. 2410, can. 2411, can. 2412 n. 1 e n. 2, can. 2413 e can. 2414 CIC/17).

---

<sup>11</sup> Per una presentazione dettagliata, si veda: M.T. SMITH, *The Penal Law for Religious*, Washington, D.C. 1935, *passim*.

Questi delitti specifici in materia religiosa ora non compaiono più né nel Codice del 1983 né nel Libro VI riformato da Papa Francesco nel 2021.

In definitiva, dall'analisi generale delle disposizioni del rinnovato Libro VI del Codice latino, si evince come la riforma penale di Papa Francesco non introduce sostanziali modifiche alla tecnica legislativa relativa al diritto penale applicabile ai religiosi rispetto al Codice di San Giovanni Paolo II del 1983. Infatti, i religiosi non godono di un sistema speciale di pene o delitti. Inoltre, rispetto al Codice del 1917, nel Codice di San Giovanni Paolo II del 1983 il numero di delitti in materia religiosa è stato notevolmente ridotto. La riforma del 2021 di Papa Francesco non ha modificato questa politica criminale nei confronti delle persone consacrate, per cui la responsabilità penale delle stesse è prevista solo in misura molto limitata e necessaria. La responsabilità penale dei religiosi è disciplinata nel contesto del diritto penale universale per tutti i fedeli, con una riserva per i delitti contro obblighi speciali nel Titolo V del Libro VI CIC/21 (canoni 1392–1396). Una simile tecnica legislativa si armonizza con il presupposto normativo emerso dopo il Concilio Vaticano II, secondo cui il diritto penale nella Chiesa non può essere limitato solo alle questioni del foro interno della coscienza (secondo il modello dei libri penitenziari del Medioevo) o solo alle questioni disciplinari dei chierici o dei religiosi.

#### I.2.3. Il sistema del doppio binario relativamente alla responsabilità dei religiosi

Di conseguenza, si può affermare che il Codice del 1983, anche dopo la riforma del 2021 di Papa Francesco, rappresenta il sistema del doppio binario per quanto riguarda la responsabilità dei religiosi, utilizzando una formulazione analoga a quella della dottrina del diritto penale secolare.

Per spiegare il sistema del doppio binario, è necessario fare riferimento al dualismo tra responsabilità individuale (pena retributiva) e pericolosità sociale (misura di sicurezza). Il reato è ancora un fondamento della pena, tuttavia, anche se venisse introdotta, ad esempio, la sospensione condizionale della pena, la liberazione condizionale o le misure di sicurezza (personali, che incidono sulla libertà



personale e si rivolgono sia a soggetti imputabili o semimputabili pericolosi, sia a soggetti non imputabili pericolosi, ad esempio detentive come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario o il divieto di soggiorno in un luogo), il sistema del doppio binario rimarrebbe comunque invariato<sup>12</sup>.

Nella dottrina del diritto canonico è sorta una controversia sull'appartenenza o meno del Codice di Diritto Canonico del 1983 al sistema del doppio binario, poiché prevede rimedi penali e penitenze oltre alle pene canoniche<sup>13</sup>. Pur concordando sul fatto che i rimedi penali canonici costituiscono un istituto giuridico del tutto distinto e non possono essere considerati come misure di sicurezza<sup>14</sup>, è proprio in relazione alla responsabilità dei religiosi che si può parlare di un sistema del doppio binario.

In primo luogo, quindi, ai religiosi si applicano le sanzioni disciplinari, comminate in base ai canoni 694–704 CIC/83 e previste nella Parte III del Libro II CIC/83. Tuttavia, lo scopo di tali sanzioni disciplinari applicate ai religiosi è molto diverso da quello delle pene canoniche. La dimissione da un istituto religioso, infatti, ha lo scopo di proteggere l'Istituto stesso e non il bene del religioso. Le pene canoniche, invece, sono applicate per il bene di chi ha commesso il delitto, in particolare la censura. Tuttavia, il delitto canonico è sempre alla base di tale reazione disciplinare. Infine, ai religiosi possono essere applicate anche le sanzioni canoniche, previste nel Libro VI CIC/21, indipendentemente dal sistema disciplinare.

Il presupposto dell'indipendenza o del doppio binario di responsabilità per i religiosi è chiaramente evidente nel canone 695, § 1 CIC/21, che afferma:

---

<sup>12</sup> Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2007, p. 686.

<sup>13</sup> Cfr. J. SYRYJCZYK, *Sankcje w Kościele: część ogólna, komentarz*, Warszawa 2008, p. 51, nota 58.

<sup>14</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *Penal Sanctions, Penal Remedies and Penances in Canon Law*, in *The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law*, ed. P.M. Dugan, Montréal 2005, p. 169.

Can. 695 § 1. Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1395, 1397 et 1398, nisi in delictis, de quibus in cann. 1395 §§ 2-3, et 1398 § 1, Superior maior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse.

Can. 695 § 1. Un religioso deve essere dimesso dall'istituto per i delitti di cui ai cann. 1395, 1397 e 1398 a meno che, per i delitti di cui ai cann. 1395 §§ 2-3 e 1398 § 1, il Superiore maggiore non ritenga che la dimissione non sia affatto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del religioso come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo.

Può quindi accadere che un reo religioso non venga dimesso da un istituto religioso anche se ha commesso un grave delitto che offende il voto di castità. Tuttavia, poiché il sistema sanzionatorio prevede l'autonomia o l'indipendenza dei due binari di responsabilità, la reazione penale, necessaria secondo il canone 1341 CIC/21 riformato, non si traduce necessariamente in una reazione disciplinare. In pratica, ciò significa che un chierico-religioso dimesso dallo stato clericale per un grave delitto *contra VI* non necessariamente viene dimesso dall'istituto religioso<sup>15</sup>.

In altre parole tale religioso ex-chierico gode ancora dello stato religioso e *“usufruisce di un dono peculiare nella vita della Chiesa”*, anzi, *“secondo il fine e lo spirito del proprio istituto, giova alla sua missione di salvezza”* (can. 574, § 2 CIC/83). Ci si può quindi chiedere se un tale sistema disciplinare per i religiosi sia compatibile con la teologia post-conciliare della vita consacrata. Non c'è forse una contraddizione tra i principi teologici espressi nei primi canoni 573–575 CIC/83 e i principi della responsabilità disciplinare, in particolare il can. 695 CIC/21? Perché l'inasprimento delle norme di responsabilità

<sup>15</sup> Così, giustamente, cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *La expulsión de un instituto religioso en los cc. 694-700 a la luz de la normativa del CIC en materia penal*, *Estudios Eclesiásticos* 88(2013), pp. 699–729, 718.

penale e delle sanzioni canoniche per i delitti più gravi non è stato accompagnato da un'analoga riforma del can. 695 del Codice latino, anche se l'occasione c'era, visto che, dopo tutto, è stato "opportunamente" modificato dalla *Recognitum Librum VI* del 2022, "*ai fini della concordanza con i canoni di altri libri del Codice*"? Forse la risposta è semplice. Si tratta di una questione di considerazioni pratiche: in questo modo, la società è protetta da un delinquente pericoloso, come un pedofilo, perché, dopo tutto, è confinato in un convento ed è sotto la supervisione dei Superiori religiosi. Resta comunque il dubbio se le ragioni pratiche debbano avere la meglio su quelle teologiche. Questa sembra essere la situazione che stiamo affrontando ora.

In conclusione, dopo la riforma penale del 2021 di Papa Francesco, ci si dovrebbe già interrogare sul concetto di vita consacrata nel Codice di Diritto Canonico del 1983. Non sembra che ci sia un concetto spirituale o teologico di vita consacrata, intesa come la grazia, un dono dal Padre celeste se si considera che l'autore di un abuso sessuale su minore, secondo il can. 695, § 1 CIC/2022, potrebbe continuare a vivere da professo di voti religiosi. Sembra trattarsi piuttosto di un concetto disciplinare o canonico, e non di quello teologico della vita consacrata.

### I.3. Il precetto penale – il precetto formale

Il precetto penale, in quanto istituto di diritto penale, è ancora applicabile in ambito religioso, anche se "*nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della potestà di governo secondo le disposizioni dei cann. 48-58*" (can. 1319, § 1 CIC/21, *in princ.*). Secondo il can. 596, §§ 1 e 2 CIC/83, negli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio, i Superiori e i capitoli hanno la potestà ecclesiastica di governo, a norma del diritto universale e delle loro costituzioni. Gli Ordinari sono certamente tali secondo il can. 134, § 1 CIC/83, ossia, per i propri membri, i Superiori maggiori degli Istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria. Secondo la definizione legale del can. 620 CIC/83 "sono Superiori maggiori quelli che governano l'intero istituto [Superiori

generali], o una sua provincia [Superiori provinciali], o una parte dell'istituto ad essa equiparata, o una casa *sui iuris* [Abati], e parimenti i loro rispettivi vicari. A questi si aggiungano l'Abate Primate e il Superiore di una congregazione monastica i quali tuttavia non hanno tutta la potestà che il diritto universale attribuisce ai Superiori maggiori". In conformità con il Rescritto *Ex Audientia SS.mi Il Santo Padre Francesco* circa la deroga al can. 588, § 2 CIC, del 18 maggio 2022, questi Superiori maggiori possono diventare anche sodali non chierici di un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio<sup>16</sup>, non diventando però Ordinari<sup>17</sup>.

Sembra, tuttavia, che per emanare un precetto penale sia assolutamente necessaria la qualifica di Ordinario, e non sia sufficiente essere

<sup>16</sup> Cfr. PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Rescriptum «Ex Audientia SS.mi» *Il Santo Padre Francesco* de derogatione can. 588 §2 CIC (18.05.2022), OR, del 18.05.2022, p. 6, AAS 114 (2022), pp. 789–790.

<sup>17</sup> Infatti, il succitato rescritto «Ex Audientia SS.mi» non modifica il can. 134, § 1 CIC/83, che stabilisce esplicitamente: “fermo restando il can. 134 §1” (il 1° capoverso “Il Santo”). Di conseguenza, un tale Superiore non chierico non è un Ordinario. In modo simile, cfr. DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, Risposta Prot. N. 17795/2022 (10.08.2022), Communicationes 54(2022), pp. 399–400, *on-line*: <https://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/CHIARIMENTI%20NORMATIVI/Ch%20Normativi%20Risp%20Particolari/Chiar%20normativi%20CIC/risposte%20particolari%20deroga%20can.%20588%202022%2010ago.pdf> [accesso 25.01.2025]. Gli stessi dubbi sembrano essere condivisi da LYDIA SCHULTE-SUTRUM, *Der Ordinaris im Ordensvermögensrecht. Eine Detail-Studie zum Spannungsverhältnis von Hierarchie und Subsidiarität*, Zeitschrift für Kanonisches Recht 1(2022), pp. 1–19, <https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/zkr/article/download/4813/4897> [accesso 25.01.2025]. Inoltre, cfr. A. RAVA, *Commento al Rescriptum di papa Francesco in deroga al can. 588 § 2 (18 maggio 2022)*, Quaderni di diritto ecclesiale 37(2024), pp. 199–209. Per risolvere il problema, il Dicastero per i Testi Legislativi propone: “Nel caso l'Istituto intenda avvalersi della facoltà concessa dal Rescriptum per nominare/eleggere un Superiore maggiore non chierico, deve prevedere nel diritto proprio a chi compete esercitare le facoltà attribuite al Superiore maggiore/Ordinario durante munere del Superiore maggiore laico (potrebbe essere indicato ad es. il Vicario sacerdote). Tali norme, ovviamente, saranno approvate in conformità al can. 587 e 631 §1, salvo diverse disposizioni del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica” (*l.cit.*).

un Superiore maggiore. Pertanto, negli Istituti di vita consacrata che non hanno un proprio Ordinario, il rispettivo Superiore o Superiora dovrebbe cercare di ottenere un'adeguata delega dall'Ordinario del luogo o dalla Santa Sede, eventualmente con la possibilità di subdelegare (cfr. can. 137 CIC/83).

Il precetto penale deve essere distinto da quello formale, che è disciplinato in alcuni diritti propri religiosi, come quello dei Frati Domenicani (*praeceptum formale*)<sup>18</sup>. Il precetto formale obbliga un religioso a fare o omettere qualcosa (cfr. can. 49 CIC/83), in forza del voto di obbedienza e non di una pena, ma sempre sotto colpa grave, con la dovuta formula e per iscritto, dai competenti Capitoli o Superiori, che non godono della potestà di governo né tantomeno di essere Ordinari<sup>19</sup>. Il fondamento di questo tipo di sanzione disciplinare non penale è il voto di obbedienza, con il quale la persona consacrata si impegna con la professione (cfr. can. 601 CIC/83)<sup>20</sup>.

Il precetto penale di diritto universale non è quindi un precetto formale di diritto proprio dell'Istituto religioso. Tuttavia, non si può escludere una combinazione dei due aspetti, penale e disciplinare. È quindi possibile emettere un tale precetto penale che soddisfi allo stesso tempo i requisiti di un precetto formale.

## II. La persona consacrata come autore del delitto canonico

### II.1. La persona consacrata come autore di un cosiddetto delitto comune

La persona consacrata può essere autore di qualsiasi delitto cosiddetto comune (*delictum commune*), cioè che può essere commesso da

---

<sup>18</sup> Cfr. LCO 294-297.

<sup>19</sup> Cfr. P. SKONIECZNY, *Commento ai nn. 294 – 297*, in *Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów. Tekst i komentarze*, a cura di P. Skonieczny, Poznań 2022, p. 660.

<sup>20</sup> Cfr. P. SKONIECZNY, *Sankcje karne i środki zapobiegawcze w kontekście kan. 1398 CIC/21*, consegnato per la pubblicazione in *Vademecum della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia*, I.3.

qualsiasi fedele<sup>21</sup>. Si tratta di tutti i delitti elencati nel Libro VI CIC/21 (canoni 1364–1399 CIC/21).

Talvolta, nei delitti comuni più gravi, oltre alla sanzione penale, viene comminata la sanzione disciplinare della dimissione dall'istituto. Si tratta dei seguenti casi:

- abbandono notorio della fede cattolica (cfr. can. 694, § 1, 1° CIC/83, cioè scisma, eresia o apostasia, a cui si riferisce il can. 1364 CIC/21);
- disobbedienza ostinata in materia grave (cfr. can. 696, § 1 CIC/83 e can. 1371, § 1 CIC/21);
- concubinato o permanenza scandalosa in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo (cfr. can. 695, § 1 CIC/22 collegato con il can. 1395, § 1 CIC/21);
- l'omicidio, il rapimento, il sequestro, le lesioni: la mutilazione, il ferimento; l'aborto (cfr. can. 695, § 1 CIC/22 collegato con il can. 1397 CIC/21);
- un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso (cfr. can. 696, § 1 CIC/83 e can. 1399 CIC/21).

## II.2. L'appartenenza allo stato di persone consacrate come circostanza aggravante della responsabilità penale

### II.2.1. Analogia con l'appartenenza allo stato clericale

Dal punto di vista teologico, il fatto che un delitto fra i suddetti sia commesso da una persona consacrata a Dio dovrebbe aumentare la sua responsabilità penale, il che configurerebbe una circostanza aggravante comune<sup>22</sup>. Sembrerebbe che, poiché l'appartenenza allo

<sup>21</sup> Cfr. F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Istituzioni di diritto penale*, Milano 2000, p. 144–145, n. 88.

<sup>22</sup> Per definire cosa sia la circostanza aggravante del reato nella teoria generale del diritto penale, sarebbe opportuno citare alcuni passi dalla dottrina penale italiana: "Circostanza del reato è in genere ciò che sta intorno al reato (*circum stat*). Implicando per sua indole l'idea dell'accessorietà, essa presuppone necessariamente il principale, il quale è costituito da un reato perfetto nella sua struttura. [...] La circostanza può esserci o non esserci, senza che il reato nella sua forma

stato *clericale* è considerata una circostanza aggravante comune<sup>23</sup>, anche l'appartenenza allo stato di *persone consacrate* possa essere una circostanza aggravante comune ai sensi del can. 1326, § 1, n. 2 CIC/21.

Questa disposizione, infatti, sancisce:

Can. 1326 § 1. Iudex gravior punire debet quam lex vel preceptum statuit: [...]

Can. 1326 § 1. Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono: [...]

2° eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel qui auctoritate aut officio abusus est ad delictum patrandum; [...].

2° chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto; [...].

II.2.2. Interpretazione letterale, sistematica e storica dell'"auctoritas" nel can. 1326, § 1, n. 2 CIC/21: "*auctoritas*" – "*potestas*"

Anche se si assume che lo stato di persone consacrate non sia una dignità ai sensi del can. 1326, § 1, n. 2 CIC/21<sup>24</sup>, esso può comportare un abuso dell'autorità (*auctoritas*) della persona consacrata menzionata

---

normale venga meno, e, perciò, ha carattere eventuale (*accidentalia delicti*). Ma ciò che caratterizza la circostanza in senso tecnico è il fatto che essa determina di regola una maggiore o minore gravità del reato e in ogni caso una modificazione (aggravamento o attenuazione) della pena. [...]. Quando il fatto serve a contraddistinguere un reato da un fatto lecito o da un altro reato, esso è elemento costitutivo; allorché, invece, aggrava o attenua il reato, importando una variazione nella pena edittale, è circostanza" (F. ANTOLISEI, L. CONTI, *Istituzioni...*, pp. 237–238, n. 130). Si tratta della circostanza comune, non speciale, definita dalla dottrina penalistica italiana come segue: "Sono comuni (o generali) le circostanze che si possono verificare in un numero indeterminato di reati; speciali quelle che la legge prevede per un singolo reato o per un gruppo circoscritto di reati. Le circostanze comuni sono indicate... [nella parte generale – P.S.] del codice; le speciali nella parte speciale del codice o nelle leggi speciali" (*ivi*, p. 241, n. 131, lett. f).

<sup>23</sup> Cfr. J. SYRYJCZYK, *Sankcje...*, p. 173.

<sup>24</sup> Si tratterebbe di un "dignitario – insignito di un titolo onorifico nella Chiesa" (B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021, p. 178).

in questa disposizione. In effetti, la prescrizione commentata del can. 1326, § 1, n. 2° CIC/21 non si limita all'abuso di potestà, di ufficio o di incarico, come nel can. 1378, § 1 CIC/21 (*"potestate, officio vel munere abutitur"*). Sembra, invece, che non si tratti di abuso di potestà, di ufficio o di incarico, ma che si vada oltre questi termini tecnici, prevedendo genericamente l'"autorità" (*auctoritas*) nel senso di "stima, credito di cui un individuo gode (per età, virtù, scienza, ingegno, ecc., o per particolare competenza in qualche professione o disciplina) nel far fede, consigliare, guidare, proporre"<sup>25</sup>, ovvero "gravità, autorità, importanza, prestigio sociale"<sup>26</sup>. È proprio questo il termine (*auctoritas*) scelto dal legislatore ecclesiastico non solo nel

<sup>25</sup> Voce *Autorità*, in *Dizionario dell'italiano Treccani*, a cura di V. Della Valle, G. Patota, on-line: <https://www.treccani.it/vocabolario/autorita/?search=autorit%C3%A0%2F> – [accesso: 27.01.2025], n. 3, lett. a). In tale senso, cfr. A. ΚΑΤΡΤΙΝ, *Abus de pouvoir, abus d'autorité. Un poit sur la question*, L'Année canonique 63(2023), pp. 57–58, 70.

<sup>26</sup> "II.) Latiori sensu auctoritas ponitur pro existimatione, pondere, momento, dignitate personae aut rei alicujus: et occurrit § 1. De personis pro existimatione, quā quis apud alios valet ac pollet. [...]" (Voce *Auctoritas*, in E. FORCELLINI ET AL., *Lexicon totius Latinitatis*, on-line: <http://clt.brepolis.net.eu1.proxy.openathens.net/dld/Dictionaries/Search?field=HEAD&query=auctoritas&dict=FL&article=dbm1zb uQ%2f%2fE%3d> [accesso 27.01.2025]; "Authority, prestige; it is rather a moral power than a legal one. The term is used with regard to groups or persons who command obedience and respect. In this sense, legal and literary texts speak of *auctoritas* of the people (*populi*), of the emperor (*principis*), of the magistrates, judges, and juriconsults, of a father or parents, as well as of that of a statute, of the law in general or of judicial judgments. A legally technical meaning *auctoritas* acquired in some fields of the private and public law. The significance of *auctoritas* varies according to the context in which it is used. Thus, in private law *auctoritas* occurs when a tutor acts as an *auctor* giving his assent (*auctoritatem interponere*) to a transaction concluded by his ward (*pupillus*) or by a woman under his guardianship. By his *auctoritas* he gives legal weight to the transaction. *Auctoritas* is also the guaranty assumed by the vendor when transferring his property" (Voce *Auctoritas*, in A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1991, on-line: <http://clt.brepolis.net.eu1.proxy.openathens.net/dld/Dictionaries/Search?field=HEAD&query=auctoritas&dict=BE&artIdx=0&article=ZlCSWH7y8dY%3d> [accesso 27.01.2025]. Inoltre, cfr. J. SONDEL, *Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków*, Kraków 2005, p. 92, voce "Auctoritas".



can. 1326, § 1, n. 2° CIC/21, ma anche nel can. 1395, § 3 CIC/21 (“abusu suae auctoritatis”)<sup>27</sup>, a cui fa riferimento il can. 1398, § 2 CIC/21, che costituisce un nuovo delitto commesso da persone consacrate.

Tuttavia, sembrerebbe che contro una tale interpretazione letterale e sistematica del termine “*auctoritas*” vi sia un’interpretazione storica della prescrizione in commento. Infatti, il predecessore del can. 1326, § 1, n. 2° CIC/21 (e dell’identico can. 1326, § 1, n. 2° CIC/83) è stato il can. 2207, n. 2 CIC/17. Così, nella tradizione canonica, il termine “*auctoritas*” era inteso come qualsiasi potestà (“*quaecumque potestas*”) o superiorità (“*superioritas*”), non solo intesa tecnicamente e giuridicamente, ma anche in senso lato, anche in foro interno, compresa quella di un Superiore in una casa religiosa (la cosiddetta *jurisdictio dominativa seu domestica*), e infine la potestà privata, ad esempio quella di un genitore sui figli, di un padrone sui servi, ecc.<sup>28</sup>. Effettivamente, il can. 2207, n. 2° CIC/17 ripeteva la norma precodificale del Decreto di Graziano, usando il termine “*auctoritas*” nel senso molto ampio di qualsiasi potere o superiorità su qualcuno, parlando esplicitamente di una sorta di “paternità spirituale”, di cui si abusa<sup>29</sup>.

#### II.2.3. “*Auctoritas*” – “*dignitas*”

Anche nella tradizione canonica, tuttavia, si è messo in evidenza che si tratta di un tale abuso di potestà in senso lato che è “*specialis ratio scandali*” punire in modo speciale un tale reo<sup>30</sup>. In letteratura è stato

<sup>27</sup> Cfr. A. PERLASCA, *Index verborum ac locutionum recogniti Libri VI Codicis Iuris Canonici*, Supplemento al n. 1-2025 di “Quaderni di Diritto Ecclesiale”, Milano 2025, p. 5, voce “abusus, us”, p. 8, voce “aucotritas, atis”.

<sup>28</sup> Cfr. G. MICHIELS, *De delictis et poenis. Commentarius Libri V Codicis Iuris Canonici*, vol. I: *De delictis (canones 2195–2213)*, Parisiis 1961, s. 258, III.A.

<sup>29</sup> “Non debet episcopus aut presbiter commisceri cum mulieribus, que ei sua fuerint confessae peccata. Si forte (quod absit) hoc contigerit, sic peniteat, quomodo de *filia spiritali*, episcopus quindecim annis, presbiter duodecim, et deponatur; si tamen in conscientia populi deuerit” (c. 10, C. XXX, q. 1; il corsivo – P.S.). Cfr. F.X. WERNZ, *Ius Decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, vol. VI: *Ius poenale Eccles. Catholicae*, Prati 1913, p. 48, n. 36.

<sup>30</sup> Cfr. F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum ad Codicis normam exactum*, vol. VII: *Ius poenale ecclesiasticum*, Romae 1937, pp. 118–119, n. 104, III.

fatto notare che nel can. 2207 CIC/17 non è chiara la distinzione tra la “*maior dignitas persone*” del n. 1° e l’“*auctoritas*” del n. 2°<sup>31</sup>. Pertanto, negando l’ampia comprensione di “*auctoritas*”<sup>32</sup>, la categoria di “*dignitas*” è stata ampliata per includere, ad esempio, i religiosi<sup>33</sup>.

In ogni caso, essere un religioso era una circostanza che aumentava la colpevolezza per due motivi. In primo luogo, la “*dignitas*”, implicita nei diritti di un religioso nella Chiesa<sup>34</sup>, comporta una maggiore consapevolezza dell’illegalità e dell’antiecclesialità dei propri atti delittuosi<sup>35</sup>. In secondo luogo, il delitto commesso dal religioso provoca un danno maggiore alla comunità ecclesiale e comporta un maggiore scandalo<sup>36</sup>. Tutto ciò, a sua volta, implica una maggiore colpevolezza da parte del religioso<sup>37</sup>.

In definitiva, le suddette considerazioni giustificano l’interpretazione della “*dignitas*” o, meglio, dell’“*auctoritas*”, di cui al can. 1326, § 1, n. 2° CIC/21, nel senso che l’essere una persona consacrata che commette un delitto canonico è una circostanza aggravante comune. La nuova formulazione del can. 1395, § 3 CIC/21 nel contesto del can. 1398, § 2 CIC/21 non fa che confermare la nuova interpretazione dell’espressione “*abusus auctoritatis*”. Da un lato, questa interpretazione proposta rompe con la precedente comprensione dell’“*auctoritas*”, che la collegava all’autorità in senso lato. Dall’altro lato, però, ritorna al senso originario di “*auctoritas*”, presente nel Decreto di Graziano.

<sup>31</sup> Cfr. F. ROBERTI, *De delictis et poenis*, vol. I – pars I, Romae 1930, p. 171, n. 142.

<sup>32</sup> Cfr. F. ROBERTI, *De delictis...*, p. 173, n. 143. All’epoca in cui era in vigore il can. 1326, § 1, n. 2° CIC/83, in questo modo cfr. K. LÜDICKE, *Commento al can. 1326*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, a cura di K. Lüdike, Loseblattwerk, Essen 1984-, Band 6, Stand: November 1992, 1326, n. 7.

<sup>33</sup> Cfr. F. ROBERTI, *De delictis...*, pp. 166–168, n. 138.

<sup>34</sup> “[...] *dignitas sive ecclesiastica sive civilis; utraque oritur non ex personali virtute, sed ex proprio officio, aut ex iuribus vel etiam honorificis alicui tributis. Ut patet, haec circumstantia, est omnino personalis; [...]*” (F. ROBERTI, *De delictis...*, p. 167, n. 138, C; il corsivo – P.S.).

<sup>35</sup> Cfr. F. ROBERTI, *De delictis...*, p. 168, n. 138.

<sup>36</sup> Cfr. F. ROBERTI, *De delictis...*, p. 168, n. 138.

<sup>37</sup> “*Clamat vestis, clamat status, clamat profession animi sanctitatem*” (S. Hieronimus Epistula 38, citata da F. ROBERTI, *De delictis...*, p. 168, n. 138, nota 1).

Se ammettiamo, tuttavia, questa proposta di interpretazione dell’*“abusus auctoritatis”*, dovrebbe sembrare che esista un nesso causale tra l’autorità della persona consacrata e il delitto commesso. La persona consacrata usa la sua autorità (o il suo ufficio religioso) per commettere il delitto. Ad esempio, tale nesso non sussiste se un Superiore religioso si innamora di un novizio con reciprocità e tra loro avviene un atto omosessuale, frutto della volontarietà e della passione dei due amanti.

### II.3. La persona consacrata come autore di un cosiddetto delitto proprio

#### II.3.1. Delitti propri dei religiosi previsti esplicitamente

Il delitto proprio (*delictum proprium*) può essere commesso solo da un soggetto che possiede determinate caratteristiche, come ad esempio essere un religioso o una persona consacrata. In tal caso, sembra trattarsi di un requisito di qualifica “giuridico”<sup>38</sup>.

Nel rinnovato Libro VI CIC/21, tali delitti propri dei religiosi sono previsti in modo esplicito o implicito, ma sempre secondo il principio della stretta interpretazione delle disposizioni penali ai sensi del can. 18 CIC/83. Di seguito vengono presentati brevemente.

Solo un religioso nel senso tecnico-giuridico del can. 607 CIC/83 (*religiosus*), e non un membro di un istituto secolare o di una società di vita apostolica, può essere autore dei seguenti delitti propri:

- attività affaristica o commerciale illegale, di cui al can. 1393, § 1 CIC/21;
- un’altra violazione dei doveri in materia economica, di cui al can. 1393, § 2 CIC/21;
- l’attentato matrimonio commesso dal religioso di voti perpetui, di cui al can. 1394, § 2 CIC/21.

---

<sup>38</sup> “Può trattarsi di requisiti «naturalistici» (ad es. l’essere madre nel delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale), oppure «giuridici» (G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2007, pp. 158–158).

Il Decreto della Sacra Congregazione del Concilio *Pluribus ex documentis*, del 22 marzo 1950<sup>39</sup>, ha esteso la possibilità di commettere il delitto di commercio illecito di religiosi anche ai membri degli Istituti secolari e delle Società di vita apostolica<sup>40</sup>. Tuttavia, il Codice del 1983 e la riforma di papa Francesco del 2021 non hanno riproposto questa disposizione. Pertanto, questo delitto può essere commesso solo da religiosi, proprio come il nuovo delitto economico, di cui al can. 1393, § 2 CIC/21. L'esclusione dei membri degli Istituti secolari e delle Società di vita apostolica dagli autori di questi delitti propri si giustifica innanzitutto dal punto di vista teologico. Infatti, l'impegno a vivere il consiglio evangelico della povertà non è così intenso negli Istituti secolari<sup>41</sup> e può non essere affatto presente nelle società di vita apostolica<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Cfr. SACRA CONGREGATIO CONCILII, *Decretum Pluribus ex documentis* de vetita clericis et religiosis negotiatione et mercatura, 22.03.1950, AAS 42(1950), pp. 330–331.

<sup>40</sup> Cfr. J. SYRYJCZYK, *Kanoniczne prawo karne: część szczególna*, Warszawa 2003, p. 154. Infatti, il Decreto *Pluribus ex documentis*, del 22 marzo 1950, prevedeva: „Quo firmior et magis uniformis ecclesiastica disciplina hac de re habeatur atque abusus praecaveantur, Sanctissimus Dominus Noster Pius Pp. XII statuere dignatus est ut *Clerici et Religiosi omnes ritus latini de quibus in canonibus 487-681, ne exceptis quidem recentium Institutorum saecularium sodalibus*, per se vel per alios, mercaturam seu negotiationem cuiusvis generis, etiam argentariam, exercentes, sive in propriam sive in aliorum utilitatem, contra praescriptum can. 142, utpote huius criminis rei, excommunicationem latae sententiae Apostolicae Sedi speciali modo reservatam incurrant et, si casus ferat, degradationis quoque poena plectantur. Superiores vero qui eadem delicta, pro munere suo ac facultate, non impediverint, destituendi sunt ab officio et inhabiles declarandi ad quodlibet regiminis et administrationis munus. Pro omnibus denique, quorum dolo vel culpa patrata facinora tribuenda sint, firma semper manet obligatio reparandi damna illata” (il corsivo è nostro – P.S.).

<sup>41</sup> Cfr. SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica Lumen gentium* de Ecclesia (21.11.1964), AAS 57(1965), pp. 5–75, n. 44,1 *in fine*; J.F. CASTAÑO, *Gli istituti di vita consacrata (cann. 573–730)*, Roma 1995, pp. 53–54, 257–258.

<sup>42</sup> Cfr. can. 731, § 1 CIC/83; H. SOCHA, *La natura fondamentale e le caratteristiche di una Società di vita apostolica (=SVA) con particolare riferimento ai suoi tre tipi*, *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 80(1999), pp. 27–68, 43–44.

II.3.2. Delitto proprio delle persone consacrate previsto esplicitamente e una critica  
del can. 1398, § 2 CIC/21

I nuovi delitti *contra VI* con minori, commessi con violenza o pubblicamente, di cui al canone 1398, § 2 CIC/21, devono invece essere trattati in modo diverso. Questi delitti possono essere commessi non solo da religiosi, ma da qualsiasi persona consacrata, anche in senso lato, compresi i membri di Istituti secolari e Società di vita apostolica (*“sodalis instituti vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae”* – can. 1398, § 2 CIC/21, *in princ.*). In effetti, non è in gioco la protezione del consiglio evangelico di castità nella vita consacrata, ma la dignità del minore e delle persone vulnerabili. A quanto pare, è per questo motivo che il delitto è stato spostato dal Titolo V “Delitti contro obblighi speciali” al Titolo VI “Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo”.

Per questo motivo, il canone 1398, § 2 CIC/21 deve essere oggetto di critica. Il canone 1398 CIC/21 riguarda delitti propri commessi dal chierico (§ 1), da persone consacrate e da laici con funzioni nella Chiesa (§ 2). Tale disposizione non è spiegabile in modo sensato, in quanto si tratta, in fin dei conti, di delitti *comuni* contro la vita, la libertà e la dignità umana. Il canone 1397 CIC/21 sanziona quindi i delitti *comuni* (omicidio, aborto, ecc.) proprio per questo motivo. Sorprende quindi la regolamentazione del canone 1398 CIC/21 come se si trattasse solo di delitti *propri*, come se si trattasse solo di motivi speciali dovuti al celibato ecclesiastico (§ 1), al voto di castità (§ 2) o all’esercizio di funzioni nella Chiesa da parte di laici (§ 2). Se così fosse, questo delitto avrebbe dovuto essere incluso nel titolo sui delitti contro i doveri speciali, subito dopo il canone 1395 CIC/21. Invece, non è così. Sembra che il motivo per cui il legislatore ecclesiastico ha inserito questo delitto contro la dignità dei minori proprio nel titolo dei delitti *comuni* sia proprio per un valore *universale*: la dignità di ogni essere umano, specialmente dei bambini e dei giovani.

Pertanto, una eventuale riforma di questa disposizione, ora criticata per la sua collocazione in questo Titolo VI della Parte II del Libro VI CIC/21, non dovrebbe andare nella direzione di spostarla nel Titolo precedente sui delitti contro i doveri speciali del clero e dei

religiosi, ma di estendere questa responsabilità penale canonica a tutti i fedeli che commettono un delitto così atroce contro i minori. Si potrebbe quindi prevedere una pena *latae sententiae*, come la scomunica, in vista di una pedofilia affine al concetto medico (minori di 13-14 anni).

Come già in parte accennato, oltre alla sanzione penale, in alcuni dei singoli delitti sopra citati viene comminata la sanzione disciplinare della dimissione dall'istituto. Si tratta dell'attentato matrimonio (cfr. can. 694, § 1, 2° CIC/83; can. 1394, § 2 CIC/21) e dei delitti, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21 (cfr. can. 695, § 1 CIC/22).

### II.3.3. Delitti propri dei religiosi previsti implicitamente

Ora facciamo un accenno a quei delitti propri che sono previsti dal legislatore in modo implicito e che possono essere commessi da persone consacrate. Si tratta del delitto di omissione della comunicazione della notizia di un delitto canonico alla quale la persona consacrata, in quanto membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, è obbligata per legge canonica, ai sensi dell'art. 3, § 1 della Lettera Apostolica *motu proprio* di Papa Francesco *Vos estis lux mundi*, del 25 marzo 2023. Inoltre, una persona consacrata che ricopre un ufficio ecclesiastico nel proprio Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica può abusare di tale ufficio o abbandonare i doveri ad esso connessi, incluso il dovere di residenza (cfr. can. 1378, § 1 e 2; can. 1396 CIC/21).

## III. La dimissione dall'Istituto di vita consacrata come pena?

### III.1. Il punto di partenza: i dubbi espressi durante la vigenza del CIC/83

Nella letteratura canonistica elaborata sotto il regime del Codice del 1983, era evidente che la dimissione dall'Istituto di vita consacrata non costituiva una pena canonica<sup>43</sup>. Di conseguenza, la dimissione dall'Istituto di vita consacrata non è soggetta al rigore penale. Ciò

---

<sup>43</sup> In modo particolare, cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *La expulsión...*, pp. 709, 718-719 ("[...] creemos que de los casos contemplados en el canon 695 también

significa che un Superiore non deve possedere le caratteristiche di un Ordinario per poterla applicare, in quanto non è necessaria la potestà di governo<sup>44</sup>. Il delitto in senso tecnico non è una base per applicare detta dimissione e, di conseguenza, le circostanze attenuanti non sono rilevanti<sup>45</sup>. Come già menzionato, la dimissione dall'Istituto di vita consacrata non è in primo luogo un istituto di diritto penale. Se lo fosse, si tratterebbe di una pena perpetua, che richiederebbe un processo giudiziario (cfr. can. 1342, § 2 CIC/83; can. 1342, § 2 CIC/21; can. 1718, § 1, n. 3 CIC/83). Invece, si tratta di un istituto utilizzato per il bene dell'Istituto stesso (*pro bono religionis*)<sup>46</sup>, con una procedura amministrativa speciale davanti al collegio del Superiore maggiore (cfr. can. 694, § 2; 697; 699 CIC/83)<sup>47</sup>. Poiché la dimissione dall'Istituto di vita consacrata non costituisce un delitto canonico in senso tecnico, non si applica neanche la prescrizione dell'azione criminale o di quella penale (cfr. cann. 1362–1363 CIC/21)48.

Tuttavia, sono stati sollevati dubbi sulla natura giuridica della dimissione dall'Istituto di vita consacrata. In fondo, come in ogni pena, si tratta di un certo disagio, il più grande e perpetuo per la persona consacrata, che è l'essenza di ogni pena. Infatti, indipendentemente dalla disciplina giuridica, la dimissione dall'Istituto o dallo stato di vita consacrata è una “privazione di qualche bene”, spirituale o temporale (*privatio alicuius boni*, di cui al can. 2215 CIC/17; cfr. can. 1312, § 2 CIC/21). Anzi, la dimissione dall'Istituto di vita consacrata adempie le funzioni della pena canonica, soprattutto la prevenzione generale

---

brotan razones para considerar que el CIC no da a la expulsión del IR el tratamiento de una pena canónica”), pp. 722, 725.

<sup>44</sup> Cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *La expulsión...*, pp. 713–714.

<sup>45</sup> Cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *La expulsión...*, p. 710.

<sup>46</sup> Cfr. N. SCHÖCH, *L'applicazione di misure disciplinari a membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica accusati di un delitto contro il sesto comandamento nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, p. 648.

<sup>47</sup> Cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *La expulsión...*, pp. 711–713, 726.

<sup>48</sup> Cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *La expulsión...*, pp. 719, 726.

(o dissuasione di altri a commettere la pena) e la retribuzione, che mira a riparare lo scandalo e a tutelare il bene comune dell'Istituto. Si potrebbe, infatti, trattare di una specie di pena<sup>49</sup>.

Nella dottrina canonistica, elaborata sotto il regime del Codice del 1983, c'erano grandi difficoltà riguardo al carattere giuridico del procedimento di dimissione dallo stato di vita consacrata<sup>50</sup>. Questo problema, tuttavia, di natura piuttosto procedurale e quindi formale, non altererebbe il carattere punitivo della dimissione dall'Istituto di vita consacrata. Di conseguenza, si proponeva di considerare la dimissione dallo stato di vita consacrata come una sanzione penale<sup>51</sup>.

Pertanto, durante i lavori di revisione del Libro VI CIC/83, ci si è chiesti se la dimissione dall'Istituto di vita consacrata non dovesse diventare una pena canonica<sup>52</sup>.

### III.2. L'analisi della dimissione dall'Istituto di vita consacrata come pena espiatoria nei sensi dei cann. 1336, § 4, n. 4°, e 1338, § 1 CIC/21

Verifichiamo, quindi, se, allo stato attuale del diritto, dopo la riforma del 2021 del Libro VI CIC/21, la dimissione dall'Istituto di vita consacrata non sia prevista come pena espiatoria dal can. 1336 CIC/21<sup>53</sup>, anche se ciò duplicasse la sanzione disciplinare come pena.

In primo luogo, la dimissione dall'Istituto o dallo stato di vita consacrata può essere considerata una privazione della grazia (*gratia*)

---

<sup>49</sup> Cfr. D.J. ANDRÉS, *Il diritto dei religiosi. Commento al Codice*, Roma 1984, p. 506, n. 936.

<sup>50</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010, pp. 575–576; D. BOREK, *La dimissione dei religiosi a norma del can. 694 del Codex del 1983: è una pena espiatoria latae sententiae?*, *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 81(2000), pp. 93–95.

<sup>51</sup> Cfr. D. BOREK, *La dimissione...*, p. 95.

<sup>52</sup> Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici (Reservatum)*, Typis Vaticanis 2011, pp. 1–16.

<sup>53</sup> Su tale possibilità, appunto di una pena espiatoria perpetua, cfr. D. BOREK, *Wykonywanie władzy karania w instytucjach zakonnych w świetle aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego*, *Prawo Kanoniczne* 48 (2005), n. 3–4, pp. 175–200, 199; J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *La expulsión...*, p. 701.



o del diritto (*ius*), come indicato nel can. 1336, § 4, n. 4, e nel can. 1338, § 1, CIC/21? Sembrerebbe di no. Il legislatore ecclesiastico non include la vita consacrata tra i diritti soggettivi, *ius*.

Infatti, la Parte III del Libro II CIC/83 stabilisce uno *stato* di vita consacrata (*stabilis vivendi forma* – can. 573, § 1 e § 2; can. 574; can. 576 CIC/83), non un *diritto* a tale vita. Né si tratta di un *diritto* del candidato a essere incorporato nell'Istituto, un diritto che potrebbe essere privato a norma del can. 1336, § 4, n. 4 CIC/21. Il religioso si limita a “*impegnarsi*” o “*obbligarsi*” (“*professare*”; cfr. can. 573, § 2 CIC/83), a “*consacrarsi*” o “*dedicarsi*” e a “*donarsi totalmente a Dio*” (cfr. can. 573, § 1 CIC/83). Tuttavia, nessuna di queste qualifiche canoniche è prevista come oggetto della pena espiatoria nel can. 1336 CIC/21. Il mezzo di tale professione potrebbe essere un voto pubblico (cfr. can. 573, § 2; can. 607, § 2; can. 654 CIC/83) o un voto privato come vincolo sacro (cfr. can. 712 e can. 725 CIC/83), o un altro vincolo (can. 731, § 2 CIC/83), ma anche questo non è previsto dal can. 1336 CIC/21.

In ogni caso, però, il religioso certamente “si dona”, e questo dono è innanzitutto un dono di Dio (cfr. can. 574, § 2 CIC/83: *donum, specialiter a Deo vocantur*). Ogni dono implica anche un “diritto a” e una “facoltà”. Tuttavia, un religioso non potrebbe essere privato di questo sulla base della pena espiatoria, di cui al can. 1336, § 4, 4° CIC/21 (*ius*). Si tratta, infatti, di un dono di Dio su cui la Chiesa non ha alcuna giurisdizione<sup>54</sup>.

Ma il can. 1336, § 4, 4° CIC/21 (*ius*) può essere una base per la privazione dei diritti in un Istituto? Sembrerebbe di no, in quanto non si tratta tanto di “diritti” in sé, quanto di “diritti con doveri”. Ciò che è veramente in questione, quindi, è lo stato, ossia i *diritti* e i *doveri* in una determinata stabile forma di vita, come la dimissione dallo stato clericale, che comporta la privazione dei diritti e la liberazione dai doveri di tale stato (cfr. can. 292 CIC/83; can. 1336, § 5 CIC/21). D'altra parte, tale pena, ovvero la privazione dei diritti e l'esonero dai doveri dello stato consacrato, non è prevista dal can. 1336 CIC/21. L'analogia

<sup>54</sup> Cfr. J. SYRYJCZYK, *Sankcje...*, p. 56.

con la pena della dimissione dallo stato clericale è da escludere, in quanto le disposizioni del diritto penale devono essere interpretate in modo stretto (cfr. can. 18 CIC/83).

In conclusione, dopo la riforma del 2021 del Libro VI, si deve ribadire l'opinione che la dimissione dall'Istituto di vita consacrata non è una pena canonica nella legislazione universale della Chiesa latina, sulla base dell'attuale can. 1336 CIC/21. Tuttavia, è necessario chiedersi se la dimissione da un Istituto o dallo stato di vita consacrata non possa essere considerata una pena canonica. Ci si chiede, infatti, se non sia possibile stabilire questa pena anche nella legislazione speciale dei singoli Istituti religiosi (cfr. can. 1312, § 2; can. 1336, § 1 CIC/21)<sup>55</sup>.

### III.3. L'analisi della dimissione dall'Istituto di vita consacrata come pena espiatoria nei sensi dei cann. 1312, § 2 e 1336, § 1 CIC/21

Ovviamente, la pena della dimissione dallo stato consacrato sarebbe perpetua (*in perpetuum*, cfr. can. 1336, § 1 CIC/21)<sup>56</sup>. Questo tipo di pena non può essere comminata quando il delitto è punito con una pena indeterminata (cfr. can. 1349 CIC/21, *pars tertia*). Le disposizioni sulle leggi che stabiliscono le pene da parte dei legislatori inferiori non vietano neppure la previsione di pene perpetue, ma vietano solo la previsione della pena di *dimissione dallo stato clericale* (cfr. can. 1315, § 2 *in princ.*, collegato con il can. 1317 CIC/21, *pars secunda*). In ogni caso, l'eventuale pena della dimissione dallo stato consacrato non potrebbe essere comminata in un precetto penale, in quanto si tratterebbe di una pena espiatoria perpetua (cfr. can. 1319, § 1 CIC/21 *in fine*).

Un'eventuale pena di dimissione dallo stato consacrato potrebbe avere utilità pratica?

Questa pena sembra non avere alcun significato pratico nel caso delle religiose. Nel loro caso, infatti, la procedura di dimissione dall'Istituto religioso è più semplice, in quanto viene eseguita da

---

<sup>55</sup> Cfr. *supra*, I.1; J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *La expulsión...*, p. 701.

<sup>56</sup> Cfr. D. BOREK, *Wykonywanie...*, p. 199; J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *La expulsión...*, p. 701.

una Superiora maggiore, a volte con il proprio consiglio, in un procedimento disciplinare, e non dall'Ordinario del luogo in un processo penale.

Peraltro, la pena della dimissione dallo stato consacrato potrebbe accelerare la procedura di dimissione dall'Istituto religioso negli Istituti clericali, nei casi in cui ci sia la dimissione dallo stato clericale. In tal caso, sarebbe possibile dimettere anche dallo stato consacrato. Inoltre, sembra che si possa procedere a un giudizio senza previa ammonizione canonica. Tuttavia, se si dovesse applicare una pena perpetua, si dovrebbe svolgere un processo penale in via giudiziale, il che riduce notevolmente l'"attrattività" di tale possibile pena dal punto di vista dei Superiori religiosi. Pertanto, nella prassi, per risparmiare i tempi del procedimento, sia il procedimento penale per la dimissione dallo stato clericale sia il procedimento disciplinare per la dimissione dall'Istituto di vita consacrata vengono condotti contemporaneamente.

Tuttavia, emerge la questione se tale parallelismo di procedimenti – di natura giuridica completamente diversa, come già detto – sia effettivamente utile per la difesa del chierico-consacrato. Anche l'assistenza legale dovrebbe essere specializzata: l'assistenza legale stessa, infatti, si presenta in modo diverso nei casi penali e nei casi disciplinari di persone consacrate. Lo stesso avvocato non sarà necessariamente in grado di difendere allo stesso modo in una causa penale e in una causa disciplinare di un religioso.

In ogni caso, per risolvere eventuali dubbi sulla possibilità di una pena di dimissione dallo stato consacrato, è possibile rivolgersi al Dicastero per i Testi Legislativi per un'interpretazione. Tale nuova possibilità è prevista dalla Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium*, del 19 marzo 2022<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Cfr. FRANCESCO PP., Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19.03.2022, OR, del 31.03.2022, pp. I–XII, AAS 114(2022), pp. 375–455, art. 175, § 2; art. 181.

### Prime conclusioni

In una visione d'insieme delle fonti del diritto penale nel contesto del diritto degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, la grande riforma del Libro VI CIC/21 di Papa Francesco non introduce alcuna novità. Allo stesso modo, la regolamentazione del religioso come autore di un delitto canonico non ha subito modifiche. D'altra parte, l'introduzione della persona consacrata come autore del nuovo delitto, di cui al can. 1398, § 2 CIC/21, pur essendo epocale, deve essere considerata fuorviante e, paradossalmente, incompatibile con i presupposti della tutela dei minori e delle persone vulnerabili. In sintesi, la riforma del Libro VI CIC/21 si ferma al concetto solamente disciplinare di vita consacrata ed è quindi deludente. Si è infatti persa l'occasione di approfondire canonicamente la dimensione teologica della vita consacrata.

Queste prime conclusioni possono essere raggiunte analizzando le istituzioni generali del diritto penale recentemente modificato nel contesto delle istituzioni del diritto degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica. Le conclusioni finali saranno raggiunte considerando la vita consacrata dal punto di vista della parte speciale del diritto penale canonico dopo la riforma del 2021, come discusso nel prossimo articolo.

### Bibliografia

#### Fonti

- CAPITULUM GENERALE ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM, *Liber Constitutionum et Ordinationum fratrum ordinis praedicatorum*, 1969.
- Codex Iuris Canonici* auctoritate IOANNIS PAULI PP. II promulgatus, AAS 75(1983/II) III-XXX; 1-317 [CIC/83].
- Codex Iuris Canonici*, PII X P.M. iussu digestus, Benedicti P. XV auctoritate promulgatus, AAS 9(1917/II), pp. 1-521.
- CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 11.10.2021, L'Osservatore Romano, del 7.12.2021, p. 6, AAS 114(2022), pp. 113-122 [SST/21].
- Corpus Iuris Canonici*, editio Lipsiensi secunda post Ae.L. Richter curas ad librorum manu criptorum et editionis romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Ae. Friedberg, voll. I-II, Lipsiae 1879-1881 [Ristampa anastatica 1959].

- DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, Risposta Prot. N. 17795/2022, del 10.08.2022, Communicationes 54(2022), pp. 399–400,  
<https://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/CHIARIMENTI%20NORMATIVI/Ch%20Normativi%20Risp%20Particolari/Chiar%20normativi%20CIC/risposte%20particolari%20deroga%20can.%20588%202022%2010ago.pdf> [accesso 25.01.2025].
- FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Mitis Iudex Dominus Iesus* quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformatur (15.08.2015), AAS 107(2015), pp. 958–970.
- FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Mitis et misericors Iesus* quibus canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformatur (15.08.2015), AAS 107(2015), pp. 946–957.
- FRANCISCUS PP., Constitutio apostolica *Pascite gregem Dei* qua Liber VI Codicis iuris canonici reformatur (23.05.2021), AAS 113(2021), pp. 534–537; Liber VI, 537–555 [CIC/21].
- FRANCISCUS PP., Costituzione Apostolica *Praedicate evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo (19.03.2022), L'Osservatore Romano, del 31.03.2022, pp. I – XII, AAS 114(2022), pp. 375–455.
- FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Recognitum Librum VI* quibus can. 695, § 1, Codicis Iuris Canonici immutatur (26.04.2022), L'Osservatore Romano, del 26.04.2022, p. 7; AAS 114(2022), pp. 551–552 [CIC/2022].
- FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Vocare peccatores* quibus nonnulli canones tituli XXVII et canon 1152 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium immutantur (20.03.2023), L'Osservatore Romano, del 5.04.2023, pp. 10–11, AAS 115(2023), pp. 383–393.
- FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae *Vos estis lux mundi* (25.03.2023), L'Osservatore Romano del 25.03.2023, pp. 8-10 (versione italiana), poi pubblicata negli AAS 115(2023), pp. 394–404 (versione latina) [VELM/2023].
- PAULUS PP. VI, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae *Ecclesiae Sanctae* Normae ad quaedam exsequenda SS. Concilii Vaticani II decreta statuuntur (6.08.1966), AAS 58(1966), pp. 757–787.
- PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici (Reservatum)*, Typis Vaticanis 2011.
- PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Rescriptum «Ex Audientia SS.mi» *Il Santo Padre Francesco* de derogatione can. 588 §2 CIC (18.05.2022), L'Osservatore Romano, del 18.05.2022, p. 6, AAS 114 (2022), pp. 789–790.
- SACRA CONGREGATIO CONCILII, Decretum *Pluribus ex documentis* de vetita clericis et religiosis negotiatione et mercatura (22.03.1950), AAS 42(1950), pp. 330–331.

SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica Lumen gentium* de Ecclesia (21.11.1964), AAS 57 (1965), pp. 5–75.

### Letteratura

ANDRÉS D.J., *Il diritto dei religiosi. Commento al Codice*, Roma 1984.

ANTOLISEI F., CONTI L., *Istituzioni di diritto penale*, Milano 2000.

BERGER A., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1991, on-line: <http://clt.brepolis.net.eul.proxy.openathens.net/dld/Dictionaries/Search?field=HEAD&query=auctoritas&dict=BE&artIdx=0&article=ZLCSWH7y8dY%3d> [accesso 27.01.2025].

BOREK D., *La dimissione dei religiosi a norma del can. 694 del Codex del 1983: è una pena espiatoria latae sententiae?*, *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 81(2000), pp. 67–95.

BOREK D., *Wykonywanie władzy karania w instytucjach zakonnych w świetle aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego*, *Prawo Kanoniczne* 48(2005) 3-4, pp. 175–200.

CASTAÑO J.F., *Gli istituti di vita consacrata (cann. 573–730)*, Roma 1995.

DE PAOLIS V., *Penal Sanctions, Penal Remedies and Penances in Canon Law*, in *The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law*, ed. P.M. Dugan, Montréal 2005, pp. 145–182.

DE PAOLIS V., *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010.

*Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023.

*Dizionario dell'italiano Treccani*, a cura di V. DELLA VALLE, G. PATOTA, on-line: <https://www.treccani.it/vocabolario/autorita/?search=autorit%C3%A0%2F> [accesso 2025-01-27].

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna 2007.

FORCELLINI E. ET AL., *Lexicon totius Latinitatis*, on-line: <http://clt.brepolis.net.eul.proxy.openathens.net/dld/Dictionaries/Search?field=HEAD&query=auctoritas&dict=FL&article=dbm1zbuQ%2f%2fE%3d> [accesso 27.01.2025].

KATPIIJN A., *Abus de pouvoir, abus d'autorité. Un poit sur la question*, *L'Année canonique* 63(2023), pp. 57–75, <https://shs.cairn.info/revue-l-annee-canonique-2023-1-page-57?lang=fr#re6lno61> – [accesso : 3.03.2025].

*Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów. Tekst i komentarze*, a cura di P. SKONIECZNY, Poznań 2022.

LÜDICKE K., *Commento al can. 1326*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, a cura di K. Lüdicke, Loseblattwerk, Essen 1984-, Band 6, Stand: November 1992, 1326.

MICHIELS G., *De delictis et poenis. Commentarius Libri V Codicis Juris Canonici*, vol. I: *De delictis (canones 2195–2213)*, Parisiis 1961.

- Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, a cura di K. Lüdicke, Lo-seblattwerk, Essen 1984-, Band 6.
- The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law*, ed. P.M. DUGAN, Montréal 2005.
- PERLASCA A., *Index verborum ac locutionum recogniti Libri VI Codicis Iuris Canonici*, Supplemento al n. 1-2025 di "Quaderni di Diritto Ecclesiale", Milano 2025.
- PIGHIN B.F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia 2021.
- RAVA A., *Commento al Rescriptum di papa Francesco in deroga al can. 588 § 2 (18 maggio 2022)*, Quaderni di diritto ecclesiale 37 (2024), pp. 199–209.
- ROBERTI F., *De delictis et poenis*, vol. I – pars I, Romae 1930.
- SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO J.L., *La expulsión de un instituto religioso en los cc. 694-700 a la luz de la normativa del CIC en materia penal*, Estudios Eclesiásticos 88(2013), pp. 699–729.
- SCHÖCH N., *L'applicazione di misure disciplinari a membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica accusati di un delitto contro il sesto comandamento nella recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Città del Vaticano 2023, pp. 639–664.
- SCHULTE-SUTRUM L., *Der Ordinarius im Ordensvermögensrecht. Eine Detail-Studie zum Spannungsverhältnis von Hierarchie und Subsidiarität*, Zeitschrift für Kanonisches Recht 1 (2022), pp. 1–19, DOI: 10.17879/zkr-2022-4813, <https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/zkr/article/download/4813/4897> [accesso 25.01.2025].
- SKONIECZNY P., *Sankcje karne i środki zapobiegawcze w kontekście kan. 1398 CIC/21*, consegnato per la pubblicazione in *Vademecum* della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia.
- SMITH M.T., *The Penal Law for Religious*, Washington, D.C. 1935.
- SOCHA H., *La natura fondamentale e le caratteristiche di una Società di vita apostolica (=SVA) con particolare riferimento ai suoi tre tipi*, Commentarium pro Religiosis et Missionariis 80(1999), pp. 27–68.
- SONDEL J., *Słownik łacińsko-polski dla porawników i historyków*, Kraków 2005.
- SYRYJCZYK J., *Kanoniczne prawo karne: część szczególna*, Warszawa 2003.
- SYRYJCZYK J., *Sankcje w Kościele: część ogólna, komentarz*, Warszawa 2008.
- WERNZ F.X., *Ius Decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, vol. VI: *Ius poenale Eccles. Catholicae*, Prati 1913.
- WERNZ F.X., VIDAL P., *Ius Canonikum ad Codicis normam exactum*, vol. VII: *Ius poenale ecclesiasticum*, Romae 1937.

**VERSO UN DIRITTO PENALE DEI RELIGIOSI? LA VITA CONSACRATA  
ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL LIBRO VI CIC DI PAPA FRANCESCO DEL  
2021. PARTE I: CONSIDERAZIONI GENERALI**

**Sommario:** L'Autore analizza la disciplina della vita religiosa dal punto di vista del diritto penale alla luce della recente riforma del Libro VI CIC/21 di papa Francesco del 2021. L'Autore si chiede se, dopo la riforma del Libro VI del 2021, sia possibile parlare di diritto penale dei religiosi. Il primo dei due articoli è dedicato alle questioni generali. Per quanto riguarda le fonti del diritto penale, l'Autore osserva che la riforma del 2021 non apporta alcuna modifica al riguardo, ma può dare impulso all'introduzione di norme adeguate nei diritti propri degli Istituti di vita consacrata (I.1.). Secondo l'Autore, nel modificare il Libro VI CIC/21 non sono state tenute in considerazione le esigenze della disciplina della vita consacrata (I.2.). Il legislatore ha mantenuto la precedente tecnica legislativa del Codice del 1983, non prevedendo delitti e pene speciali solo per i religiosi (I.2.2.3.). L'unico cambiamento epocale è l'estensione della responsabilità penale a tutte le persone consacrate nel nuovo canone 1398, § 2 CIC/21 (I.2.2.2.). Per quanto riguarda i religiosi, l'Autore sostiene che si può parlare di una responsabilità a doppio binario, penale e disciplinare, che sono indipendenti e presuppongono una concezione puramente disciplinare e non teologica della vita dei consigli evangelici (I.2.3.). L'Autore distingue tra il precetto penale, di cui al can. 1319, § 1 CIC/21, e il precetto formale che può essere previsto nei vari diritti propri degli Istituti di vita consacrata (I.3.). Nel considerare la persona consacrata come autore del delitto canonico, l'Autore analizza i delitti comuni (II.1.), avanzando la tesi che l'appartenenza allo stato di persone consacrate è una circostanza aggravante comune ai sensi del can. 1326, § 1 n. 2 CIC/21 (II.2.). Vengono indicati i singoli delitti di cui possono essere autori i religiosi (II.3.1., II.3.3.) e le persone consacrate, criticando a questo proposito il can. 1398, § 2 CIC/21 (II.3.2.). Infine, l'Autore rileva che la dimissione dall'Istituto di vita consacrata e dalle Società di vita apostolica non è prevista come pena espiatoria perpetua nel nuovo canone 1336, § 4, n. 4, e nel canone 1338, § 1, n. 2 CIC/21 (III.1, III.2). Tuttavia, ciò non esclude teoricamente l'inserimento di tale pena nel diritto proprio, sulla base dei canoni 1312, § 2 e 1336, § 1 CIC/21 (*arg. ex can.* 1315, § 2 CIC/21 *a contrario*), anche se tale soluzione non sembra pratica (III.3.).

**Parole chiave:** vita consacrata, Libro VI CIC/21, can. 1326, § 1 n. 2 CIC/21, can. 1398, § 2 CIC/21

**W KIERUNKU PRAWA KARNEGO ZAKONNEGO? ŻYCIE KONSEKROWANE  
W ŚWIETLE REFORMY KSIĘGI VI KPK PAPIEŻA FRANCISZKA Z 2021 R.  
CZĘŚĆ I. UWAGI OGÓLNE**

**Streszczenie:** Autor analizuje dyscyplinę życia zakonnego z punktu widzenia prawa karnego w świetle ostatniej wielkiej reformy księgi VI KPK/21 papieża Franciszka z 2021 r. Autor stawia pytanie, czy po zmianie księgi VI w 2021 r. można mówić o prawie karnym zakonnym. Pierwszy z dwóch artykułów poświęcony jest zagadnieniom



ogólnym. Odnośnie do źródeł prawa karnego autor zauważa, że reforma z 2021 r. nie przynosi w tym zakresie żadnych zmian, ale może być impulsem dla wprowadzenia odpowiednich regulacji w prawach własnych instytutów życia konsekrowanego (I.1.). Według autora wymogi dyscypliny życia konsekrowanego nie były brane pod uwagę przy zmienianiu księgi VI KPK/21 (I.2.). Ustawodawca zachował dotychczasową technikę legislacyjną kodeksu z 1983 r., nie przewidując specjalnych przestępstw i kar jedynie dla zakonników (I.2.2.3.). Jedyną zmianą epokową jest rozszerzenie odpowiedzialności karnej z zakonników na wszystkie osoby konsekrowane w nowym kan. 1398 § 2 KPK/21 (I.2.2.2.). Według autora odnośnie do zakonników można mówić o dwutorowości odpowiedzialności – karnej i dyscyplinarnej, które są niezależne i zakładają koncepcję czysto dyscyplinarną, a nie teologiczną życia radami ewangelicznymi (I.2.3.). Autor odróżnia nakaz karny z kan. 1319 § 1 KPK/21 od rozkazu formalnego, który może być przewidziany w różnych prawach własnych instytutów życia konsekrowanego (I.3.). Rozważając osobę konsekrowaną jako sprawcę przestępstwa kanonicznego, autor analizuje przestępstwa powszechne (II.1.), stawiając tezę, że przynależność do stanu osób konsekrowanych jest powszechną okolicznością obciążającą według kan. 1326 § 1 n. 2 KPK/21 (II.2.). Zostały wskazane przestępstwa indywidualne, których sprawcami mogą być zakonnicy (II.3.1., II.3.3.) i osoby konsekrowane, co stanowi krytykę w tym zakresie kan. 1398 § 2 KPK/21 (II.3.2.). W końcu autor zauważa, że wydalenie z instytutu życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostołskiego nie zostało przewidziane jako kara ekspiacyjna o charakterze trwałym w nowym kan. 1336 § 4 n. 4 oraz kan. 1338 § 1 KPK/21 (III.1., III.2.). Nie wyklucza to jednak teoretycznie ustanowienia takiej kary w prawie własnym na podstawie kan. 1312 § 2 i kan. 1336 § 1 KPK/21 (*arg. ex can.* 1315 § 2 KPK/21 *a contrario*), chociaż nie wydaje się to praktyczne (III.3.).

**Słowa kluczowe:** życie konsekrowane, księga VI KPK/21, kan. 1326 § 1 n. 2 KPK/21, kan. 1398 § 2 KPK/21

## TOWARDS A PENAL LAW FOR RELIGIOUS? CONSECRATED LIFE IN THE LIGHT OF POPE FRANCIS'S 2021 REFORM OF BOOK VI OF THE CIC. PART I: GENERAL CONSIDERATIONS

**Summary:** The author analyses the discipline of religious life from the perspective of penal law in the light of Pope Francis's recent reform of Book VI CIC/21 of 2021. The author asks whether it is possible to speak of a penal law for religious after the reform of Book VI of 2021. The first of the two articles is devoted to general questions. With regard to the sources of criminal law, the author notes that the reform of 2021 does not make any changes in this regard, but it could give an impetus to the introduction of appropriate norms in the proper laws of institutes of consecrated life (I.1.). According to the author, the amendment of Book VI CIC/21 did not take into account the requirements of the discipline of the consecrated life (I.2.). The legislator has maintained the previous legislative technique of the 1983 Code by not providing for special delicts and penalties only for religious (I.2.2.3.). The only significant change is the extension of criminal liability to all consecrated persons in

the new canon 1398, § 2 CIC/21 (I.2.2.). With regard to religious, the author argues that one can speak of a double responsibility, penal and disciplinary, which are independent and presuppose a purely disciplinary and not theological conception of the life of the evangelical counsels (I.2.3.). The author distinguishes between the penal precept, referred to in canon 1319, § 1 CIC/21, and the formal precept, which can be provided for in the proper laws of institutes of consecrated life (I.3.). In considering the consecrated person as the author of the canonical delict, the author analyses the common delicts (II.1.), proposing that belonging to the state of consecrated persons is a common aggravating circumstance in accordance with can. 1326, § 1 n. 2 CIC/21 (II.2.). The individual delicts of which religious (II.3.1., II.3.3.) and consecrated persons may be perpetrators are indicated, criticising in this respect canon 1398, § 2 CIC/21 (II.3.2.). Finally, the author notes that dismissal from the institute of consecrated life and from the association of apostolic life is not provided for as a perpetual expiatory penalty in the new canon 1336, § 4, no. 4 and canon 1338, § 1, n. 2 CIC/21 (III.1, III.2). This does not, however, theoretically exclude the inclusion of such a penalty in the proper law on the basis of canons 1312, § 2 and 1336, § 1 CIC/21 (*arg. ex can. 1315, § 2 CIC/21 a contrario*), although this solution does not seem practical (III.3.).

**Keywords:** consecrated life, Book VI CIC/21, can. 1326, § 1 n. 2 CIC/21, can. 1398, § 2 CIC/21 (*transl. R. Ombres*)